Regione Lazio

Regolamenti Regionali

Regolamento regionale 9 novembre 2026, n. 23

Modifiche al regolamento regionale 16 maggio 2019, n. 7 (Regolamento per la disciplina delle modalità per il rilascio della licenza di pesca professionale delle modalità per il rilascio del tesserino segna catture e costituzione dell'elenco dei pescatori professionali "Legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87, come modificata dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, articolo 20") e successive modifiche

LA GIUNTA REGIONALE

ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifica all'articolo 6 del regolamento regionale 16 maggio 2019, n. 7 "Regolamento per la disciplina delle modalità per il rilascio della licenza di pesca professionale delle modalità per il rilascio del tesserino segna catture e costituzione dell'elenco dei pescatori professionali (Legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87, come modificata dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, articolo 20)" e successive modifiche)

1. L'articolo 6 del r.r. 7/2019, è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Modalità di rilascio, compilazione e riconsegna del tesserino segna catture previsto nell'articolo 9 bis, comma 3, legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio" e successive modifiche)

1. Il tesserino regionale segna catture per la pesca sportiva o ricreativa dilettantistica, di seguito tesserino, è il documento obbligatorio su cui i pescatori devono annotare:

a) la giornata di pesca;

b) il luogo di pesca;

c) la specie ittica pescata;

d) il numero dei capi pescati o il quantitativo dei pesci catturati per specie.

Il tesserino è rilasciato, in formato digitale o cartaceo, previo pagamento della tassa regionale di concessione.

2. Il tesserino digitale può essere scaricato sulle piattaforme online dall'applicazione della Regione Lazio "Tesserino ittico Regione Lazio" e successive applicazioni e deve essere intestato al soggetto riportato nella ricevuta di pagamento della tassa di concessione. Ha validità annuale dalla data di pagamento della tassa di concessione e la riconsegna è automatica. Il tesserino digitale deve essere compilato dal pescatore contestualmente all'attività di pesca, anche nella modalità off line nel caso di mancanza di copertura della rete, attivando la giornata di pesca e segnandovi le catture effettuate con le modalità previste dall'applicazione.

3. Il tesserino cartaceo è richiesto con domanda in forma scritta sul MODULO 3, previsto nell'allegato al r.r. 7/2019, da inviarsi alla Regione Lazio, Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per il rilascio dello stesso. È possibile chiedere un secondo tesserino, per la medesima stagione di pesca e dopo la restituzione del precedente all'ADA, se gli spazi per le annotazioni sono terminati. La richiesta può essere presentata anche dalle Associazioni di pescatori, riconosciute a livello nazionale, munite di apposita delega dai propri iscritti. Il tesserino cartaceo ha validità dal rilascio al 1° novembre dell'anno successivo. Se il calendario presenta, nei giorni successivi al 1° novembre, giornate di chiusura degli uffici preposti al ritiro oppure al rilascio del tesserino, la sua

validità è estesa fino alle ore 24:00 del giorno precedente la riapertura degli stessi. La mancata o ritardata riconsegna del tesserino entro i termini previsti, nonché la mancata, errata o ritardata compilazione del medesimo nella giornata di pesca, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa indicata al n. 34 della TABELLA prevista nell'articolo 14 bis della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale" e successive modifiche.

4. Il pescatore che esercita la pesca a prelievo nullo, "No Kill", caratterizzata dal rilascio immediato dopo la cattura, è tenuto a registrare le catture sul tesserino.

5. Il pescatore che esercita la pesca "Carp Fishing", prevista nell'articolo 14, comma 1 bis, della l.r. 87/1990, deve segnalarlo nell'apposita sezione del tesserino."

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente
Francesco Rocca